

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA

Tra

l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, C.F. e P.I. 0302030374, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, (d'ora innanzi denominata "Parte committente o IOR")

E

l'A.O.U.P. – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", con sede legale in Palermo Via Del Vespro n. 29 C.F e P.I. 05841790826 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Renato Donni (d'ora innanzi denominata "AOUP")

Premesso

- che con il "Protocollo di Intesa" del 30 giugno 2011 i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Regione Siciliana condividono la necessità di predisporre e realizzare un progetto per la valorizzazione dell'assistenza e della ricerca sanitaria nella regione Sicilia e individuano l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per la predisposizione e la realizzazione di un progetto di gestione di un centro ortopedico identificato nella struttura "Villa Santa Teresa" di Bagheria, che dovrà effettuare attività programmata di ortopedia, di oncologia ortopedica e di medicina fisica-riabilitativa;
- che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in esecuzione al sopra richiamato protocollo di intesa e sulla base dell'assenso sull'idoneità di massima della struttura manifestata dallo IOR, ha concluso con l'Amministratore e custode giudiziario ex art. 316 del c.p.p. nonché rappresentante legale della Srl "Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e radioterapia", appositamente autorizzato dal Giudice Delegato, la locazione dell'immobile (sito in Bagheria strada statale 113 Km. 246,500) e delle relative attrezzature, che viene messo nella piena disponibilità dello IOR per tutto il periodo della presente convenzione contrattuale dalla data di consegna;
- che in data 04/10/2011 sono stati sottoscritti i seguenti atti:
 - tra Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli: Convenzione per l'attivazione di una struttura ortopedica presso la struttura Villa Santa Teresa di Bagheria per la durata di nove anni, con attivazione 6 mesi dopo la firma della convenzione;
 - Tra Regione Siciliana e "Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia": Contratto di locazione dell'immobile e delle attrezzature, sottoscritto anche dallo IOR interveniente in qualità di promesso comodatario, quale partner gestionale della regione per le attività sanitarie di cui all'art. 1 della convenzione;
 - Tra Regione Siciliana e IOR il Contratto di comodato d'uso dello stesso immobile e delle attrezzature da completarsi con il verbale di consegna da sottoscrivere ultimati i lavori di adeguamento;
- che in data 30/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra Istituto Ortopedico Rizzoli e Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia S.R.L. a

disciplina, dell'acquisto da parte di IOR di servizi forniti da Villa Santa Teresa e delle modalità operative di gestione delle attività;

- che lo svolgimento delle suddette attività comprende prestazioni specialistiche, non disponibili presso la struttura "Rizzoli" di Bagheria, in particolare le specialità: Medicina Interna, Psichiatria, Dermatologia, Urologia, Ematologia, Otorinolaringoiatria;
- che, si è riscontrata la possibilità di avvalersi, per le suddette prestazioni specialistiche dell'AOUP che si è resa disponibile all'effettuazione delle consulenze;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

L'AOUP si impegna a fornire, attraverso le proprie articolazioni e strutture, al Dipartimento Rizzoli-Sicilia dello IOR, attività specialistiche ed accessorie nelle materie di cui alle premesse:

- Medicina Interna;
- Psichiatria;
- Dermatologia;
- Urologia;
- Otorinolaringoiatria.
- Ematologia.

Articolo 2 – Modalità di espletamento delle consulenze

Le suddette consulenze saranno erogate quale attività istituzionale dell' A.O.U.P e dovranno essere eseguite dal personale strutturato afferente alle UU.OO dei Dipartimenti coinvolti all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito delle strutture di appartenenza.

Detta attività sarà garantita, su chiamata, con un impegno massimo per ogni consulente di n.5 accessi settimanali di 3 ore max al tempo viaggio A/R di circa 1,30 presso le sedi e negli orari indicati dallo IOR e concordati con i Direttori Responsabili, raggruppando il più possibile i casi, al fine di ottimizzare i tempi e gli interventi.

Il tempo di effettuazione della consulenza specialistica è garantito come segue:

- entro 24 ore (escluso i festivi e 48 ore nei fine settimana) dalla richiesta nei casi ordinari;
- entro 8 ore per visite urgenti con accordo telefonico vengono svolte secondo quanto previsto.

Lo IOR si impegna ad inviare all'A.O.U.P, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello dell'espletamento della consulenza, l'elenco del personale che ha svolto la consulenza con l'indicazione dei giorni e delle ore nei quali è stata resa la prestazione.

Le modalità operative di interfaccia per la richiesta e tracciabilità delle consulenze verranno concordate successivamente tra le Direzioni sanitarie e riportate in specifico documento di protocollo operativo.

Articolo 3 – Aspetti Economici

Lo IOR si impegna a corrispondere all'A.O.U.P per l'attività di consulenza prestata:

- € 70,00 (settanta euro) orarie per attività specialistica;
- €105,00 (centocinque euro) per accesso del professionista presso il Dipartimento Rizzoli-Sicilia.

Tali importi devono intendersi comprensive di ogni onere e tributo sui compensi al personale posto a carico del datore di lavoro.

Null'altro è dovuto all'AOUP in relazione all'attività di consulenza prestata.

ART. 4 – Modalità di pagamento

I corrispettivi previsti all'art. 3 sono a carico dello IOR, che provvederà al versamento direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

Articolo 5 – Assicurazione

Lo IOR garantisce, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale del medico specialista per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 6 – Privacy

Ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i le parti si danno reciprocamente atto che titolare del trattamento è il Committente, che designa come responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'Azienda nella persona del Direttore Generale dott. Renato Li Donni, ciascuno per l'ambito delle attività affidatele con il presente contratto e limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità di cui al presente contratto;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

E' cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione del DLgs 196/2003 per il pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

Art. 7 – Durata e recesso

Il contratto ha la durata di anni tre con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

Eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

La proroga può essere convenuta con semplice scambio di corrispondenza tra le parti.

Le parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno di almeno trenta giorni.

Articolo 8 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione o interpretazione del presente contratto è competente il foro di Palermo.

Articolo 9 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m..

Le spese di bollo sono a carico dello IOR. L'imposta di bollo sarà assolta dallo IOR secondo le modalità previste dal D.M. 17/06/2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto Ortopedico Rizzoli
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni